

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PESARO E URBINO

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE



N3LK6P

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale

PESARO (PS) VIA AMILCARE
PONCHIELLI 85 CAP 61122

Indirizzo PEC

[solidale.coopsociale@open.leg
almail.it](mailto:solidale.coopsociale@open.leg
almail.it)

Numero REA

PS - 155555

Codice fiscale

01606730784

Forma giuridica

cooperativa sociale
impresa in fase di
aggiornamento

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 25/01/2006 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica) consiglio di amministrazione
Oggetto sociale	LA SOCIETA' COOPERATIVA E' SENZA SCOPO DI LUCRO, NON HA FINALITA' SPECULATIVE ED E' RETTA DAI SEGUENTI PRINCIPI DELLA MUTUALITA': A) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE ALL'INTERESSE ...
Poteri da statuto	GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALLA DECISIONE DEI SOCI DALLA LEGGE. SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE: ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01606730784
del Registro delle Imprese di PESARO E URBINO
Data iscrizione: 25/01/2006

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 25/01/2006

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 13/12/2087

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

forme amministrative

amministratore unico (in carica)
consiglio di amministrazione
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 5

Oggetto sociale

LA SOCIETA' COOPERATIVA E' SENZA SCOPO DI LUCRO, NON HA FINALITA' SPECULATIVE
ED E' RETTA DAI SEGUENTI PRINCIPI DELLA MUTUALITA':
A) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE ALL'INTERESSE
MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL
CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO DAI SOCI;
B) DIVIETO DI REMUNERAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN SOTTOSCRIZIONE

AI SOCI COOPERATORI IN MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI;

C) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE FRA I SOCI DURANTE LA VITA SOCIALE;

D) DEVOLUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 1, DELLA LEGGE 31/1/1992, N. 59, ALLO SCIoglimento DELLA SOCIETA', L'INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL CAPITALE VERSATO E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI;

E) OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL 3% DEGLI UTILI AI FONDI MUTUALISTICI, DISPOSTO DAL-L'ART. 11 DELLA LEGGE 31/1/1992, N. 59.

LA COOPERATIVA SOCIALE HA LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI NEI MODI INDICATI DALLA LEGGE N. 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E HA PER OGGETTO LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI.

CONSIDERATA L'ATTIVITA' MUTUALISTICA DELLA SOCIETA', COSI' COME SOPRA DEFINITA, NONCHE' I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI COME PIU' OLTRE DETERMINATI, LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO:

- SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI;
- GESTIONE DI STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI, MINORI ED ALTRI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO;
- GESTIONE DI CASE DI RIPOSO E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE ANZIANE AUTO-SUFFICIENTI E NON, NONCHE' SERVIZI INTEGRATI PER RESIDENZE PROTETTE;
- PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E ASSISTENZIALI COMUNQUE RESE AD UTENTI DIVERSI ANCHE IN COMUNITA';
- SERVIZI PER LA CURA E BENESSERE DELLA PERSONA IN STRUTTURE RESIDENZIALI E NON (CENTRI BENESSERE ECC.);
- CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA PER MINORI, HANDICAPPATI, IMMIGRATI ED EMARGINATI IN GENERE;
- CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP ED ALTRI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO;
- SERVIZI ALBERGHIERI COMPLETI;
- ATTIVITA' DI LAVANDERIA PER PRIVATI, ALBERGHI, RISTORANTI, ENTI E COMUNITA';
- GESTIONE MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA;
- SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE;
- SERVIZI TUTELE;
- GESTIONE ASIILI NIDO;
- GESTIONE SCUOLE MATERNE E CENTRI EDUCATIVI;
- SERVIZI DI TRASPORTO;
- SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI E SERVIZI SCOLASTICI IN GENERE;
- SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI, ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP;
- CENTRI VACANZE E DI SOGGIORNO PER IL TURISMO SOCIALE;
- ATTIVITA' E SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE;
- CENTRI DIURNI DI AGGREGAZIONE SOCIALE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, NONCHE' ALTRE INIZIATIVE PER IL TEMPO LIBERO, LA CULTURA ED IL TURISMO SOCIALE;
- TELEASSISTENZA, TELESOCORSO, TELECONTROLLO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI;
- SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE;
- SERVIZI DI BIDEGLIERIA, PORTIERATO, VIGILANZA,
- ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI CONSULENZA E RICERCA;
- CONVEGNISTICA ;

ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI SOPRA ELENCATI O COMUNQUE FINALIZZATI AD ALTRI SERVIZI SOCIALI E PERSONALI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI IMMOBILIARI, MOBILIARI, CREDITIZIE E FINANZIARIE ATTE A RAGGIUNGERE GLI SCOPI SOCIALI E SI AVVARRA' DI TUTTE LE PROVVIDENZE ED AGEVOLAZIONI DI LEGGE. LA SOCIETA', INOLTRE, CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, PUO' ASSUMERE INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICHE E POTRA' CONSOCIARSI AD ALTRE COOPERATIVE PER RENDERE PIU' EFFICACE LA PROPRIA AZIONE.

LA SOCIETA' POTRA' ADERIRE A QUALSIASI ORGANISMO DI CONFEDERAZIONE DI COOPERATIVE E/O CONSORZI O ASSOCIAZIONI.

Poteri

poteri da statuto

GLI AMMINISTRATORI SONO INVESTITI DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALLA DECISIONE DEI SOCI DALLA LEGGE. SONO INOLTRE ATTRIBUITE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) LA DELIBERA DI FUSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 2505, 2505-BIS, 2506-TER ULTIMO COMMA C.C.;

B) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

C) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';

D) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO. LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE, ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICE PRESIDENTE SE NOMINATO. IL PRESIDENTE, PREVIA APPOSITA DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, POTRA' CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD ALTRI AMMINISTRATORI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO. EGLI HA ANCHE LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

CON IL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/04/2018 (REP. 69441/16179 NOTAIO EMILIA LAURITO), LA COOPERATIVA HA ADOTTATO IL NUOVO STATUTO CHE E' STATO ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" NELLA NUOVA FORMULAZIONE COMPOSTA DI 54 ARTICOLI.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2018 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

Allegato "A" AL N. 69441 DI REP. e n. 16179 di RACC.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita la società cooperativa sociale di tipo misto (cooperativa sociale di tipo A e B) di produzione e lavoro, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, denominata: "SOLIDALE Cooperativa Sociale", con sede in Pesaro (PU) e sede secondaria in Oriolo (CS).

La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (durata)

La Cooperativa ha la durata di anni 99 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza scopo di lucro. Conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 non ha finalità speculative ed è retta dai seguenti principi della mutualità:

a) divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

A. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi
dell'articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre
1991 n.381;

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

La Cooperativa potrà aderire a qualsiasi organismo di Confederazione di Cooperative e/o Consorzi o Associazioni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

B. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt. 1, lettera b), e 4 della legge n.381/1991.

Per quanto riguarda il punto A la cooperativa potrà svolgere
direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e
privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	educative:	
	- gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-	
	assistenziali ed educative per anziani, adulti, adolescenti,	
	minori, disabili, soggetti affetti da disturbi psichici, ed	
	altri soggetti in stato di bisogno;	
	- gestione di poliambulatori medici e riabilitativi per pre-	
	stazioni sanitarie in genere;	
	- prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali	
	ed educative rese a qualsiasi tipologia di utenza anche in co-	
	munità;	
	- gestione di servizi di salute mentale rese in strutture sa-	
	nitare, socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative;	
	- gestione di centri diurni e centri semiresidenziali di acco-	
	glienza per anziani, adulti, adolescenti, minori, disabili,	
	soggetti affetti da disturbi psichici, immigrati ed altri sog-	
	getti in stato di bisogno;	
	- gestione di centri di riabilitazione neurologica e motoria;	
	- gestione di centri di riabilitazione per soggetti post af-	
	fetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e per	
	portatori di handicap;	
	- impianti per l'ippoterapia;	
	- servizi di assistenza domiciliare per prestazioni sanitarie,	
	socio-sanitarie, socio-assistenziali ed educative rese a qual-	
	siasi tipologia di utenza;	
	- gestione di PUA, progetti Home Care Premium e altri progetti	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	di inclusione sociale per conto di enti pubblici;	
	- servizi tutelari in genere;	
	- Servizi di teleassistenza, telesoccorso, telecontrollo	
	nell'ambito dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-	
	assistenziali e tutelari in genere;	
	- servizi di assistenza alunni diversamente abili;	
	- gestione asili nido, micro nidi, ludoteche e altri servizi	
	per minori;	
	- gestione scuole materne e centri educativi;	
	- gestione di centri estivi per minori e adolescenti;	
	- servizi di trasporto alunni e servizi scolastici in genere;	
	- servizi trasporto e accompagnamento bambini, anziani, por-	
	tatori di handicap;	
	- gestione di servizi di assistenza agli immigrati e agli emi-	
	grati secondo le disposizioni di legge in materia;	
	- gestione di servizi di assistenza e di accoglienza di citta-	
	dini stranieri inseriti nei programmi di protezione per ri-	
	chiedenti asilo e rifugiati secondo le disposizioni di legge	
	in materia;	
	- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al	
	recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale	
	di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emargina-	
	zione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure pre-	
	sentino disturbi fisici o psichici.	
	Per quanto riguarda il punto B la cooperativa potrà svolgere	

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

	attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi,
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
	di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:
	- Servizi di ristorazione collettiva, ristorazione sanitaria e per comunità, ristorazione scolastica, gestione mense ecc.;
	- gestione di ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde e attività di catering;
	- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
	- gestione di strutture ricettive e alberghiere;
	- servizi alberghieri completi e di convegnistica ;
	- gestione di centri vacanze e di soggiorno per il turismo sociale;
	- gestione di stazioni balneari;
	- gestione di servizi per la cura e benessere della persona in strutture residenziali e non;
	- gestione di centri benessere, piscine, impianti sportivi o per attività ludico e per il tempo libero, ecc.;
	- organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni ecc.;
	- gestione di parchi giochi e parchi avventura nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale e ambientale;
	- gestione di impianti di maneggio per attività ippiche;
	- conduzione di aziende agricole, coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	commercializzazione connesse.	
	- gestione di fattorie sociali e/o didattiche;	
	- produzione e commercio di prodotti agricoli anche biologici;	
	- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in	
	genere;	
	- attività di manutenzione del verde;	
	- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di com-	
	mercializzazione di materiali di recupero;	
	- attività di lavanderia per privati, alberghi, ristoranti,	
	enti e comunità;	
	- servizi di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanifi-	
	cazione;	
	- servizi di bidelleria, portierato, vigilanza,	
	La cooperativa potrà:	
	* svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a	
	quelle precedentemente indicate, di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, finanziaria, e commerciale, utile e neces-	
	saria per il raggiungimento degli scopi sociali;	
	* stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento, raccogliendo prestiti, limitatamente ai soci ed	
	esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale,	
	nei termini previsti dalla legge;	
	* svolgere attività di studio, informazione e divulgazione di	
	ricerche ed esperienze effettuate nei vari settori e realtà in	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

cui la cooperativa opera e attività editoriali e promozionali,

anche attraverso la pubblicazione di periodici;

* svolgere iniziative volte a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri soci e di non soci, mediante la frequenza a corsi organizzati da Regioni, Enti pubblici e privati, nonché dalla stessa cooperativa, allo scopo di elevare la qualità delle prestazioni che i soci ed i non soci andranno a svolgere all'interno della cooperativa e/o presso terzi.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La Cooperativa, inoltre, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche e potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la propria azione.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti

categorie:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

b) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti all'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il rag-

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

seguenti requisiti:

c) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/1991, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori impiegati dalla cooperativa nelle attività di tipo B, compatibilmente con il loro stato soggettivo;

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini , o partecipano a società

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione o il loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale
non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti
ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola di mediazione - conciliazione contenuta nell'art. 48	
	del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci .	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci operatori)	
	I conferimenti dei soci operatori sono rappresentati da a-	
	zioni nominative del valore nominale di euro 50,00 (Euro Cin-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	quantadue/00) .	
	Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di	
	azioni pari a 1. Le azioni complessivamente detenute da cia-	
	scun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 9 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	* del capitale sottoscritto;	
	* della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	* dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata

alla Cooperativa.

all'art. 6, inoltre:

formazione degli organi sociali e alla definizione della

struttura di direzione e conduzione della medesima;

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

tecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle

decisioni sulla loro destinazione;

in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in

cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,

nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili

per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporanea-

mente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali

ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare la-

voro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In dero-

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

Art. 11 (Diritti dei soci)

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiede, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

1. per recesso, esclusione, per causa di morte, se il socio è
persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del soggetto:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	i) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particola-	
	ri esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare	
	l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo del-	
	la eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	j) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di	
	lavoro con la cooperativa;	
	k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti	
	dissidi o disordini fra i soci;	
	l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio con le modalità previste dal presente	
	statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 38.3, lett. c),, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo , ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

Art. 17 (Morte del socio)

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d), e), h), k), l), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto .	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto .	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 19 (Requisiti)	
	Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammes-	
	si come soci volontari coloro che intendono prestare gratuita-	
	mente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della mede-	
	sima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Art. 20 (Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della	
	cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	* nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	* indicazione della propria attività di lavoro;	

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

* dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

* numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;

* precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata

Art. 21 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro, sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previ-	
	sti dal precedente art. 14,compatibilmente con la particolare	
	natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la co-	
	operativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si	
	verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperato-	
	ri.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Art.22) - Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipa-	
	tivi.	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attri-	
	buiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuri-	
	diche, la qualifica di soci finanziatori.	
	Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai	
	soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presen-	
	te statuto che si riferiscano specificamente ai soci coopera-	
	tori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disci-	
	plinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società	
	per azioni, in quanto compatibili.	
	In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni	
	sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati,	
	quanto al venticinque per cento, all'atto della sottoscrizio-	
	ne, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme detta-	
	te in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel	
	termine stabilito dal consiglio di amministrazione.	
	Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	azioni nominative trasferibili, del valore nominale di euro
	50,00 ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di so-
	cietà per azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).
	Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da ti-
	toli azionari; la società non dovrà quindi emettere i relativi
	titoli, in espressa deroga all'art. 2346, comma 1, del codice
	civile.
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di
	competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli ar-
	ticoli 2438 e seguenti del codice civile. Non si applica quin-
	di ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui
	all'art. 2528 del codice civile.
	La società può riscattare le azioni emesse a favore dei soci
	finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del
	numero minimo dei soci ai sensi dell'art. 2522 del codice ci-
	vile - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle
	norme della società a responsabilità limitata. In tal caso
	trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 2437-sexies
	del codice civile. In alternativa, l'assemblea straordinaria
	può deliberare, nella suddetta ipotesi, la conversione delle
	azioni di socio finanziatore in strumenti finanziari non par-
	tecipativi.
	Art. 23) - Diritti patrimoniali dei soci finanziatori.
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-
	tizione degli utili; ad esse spetta un dividendo pari a due
	punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto
	per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel rispetto
	delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti
	le cooperative a mutualità prevalente.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le azioni dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori. Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art. 2526, comma 2, del codice civile.

Art.24) - Diritti amministrativi dei soci finanziatori.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni azione dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art. 2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finan-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	ziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consen-
	tita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio fi-
	nanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rappor-
	to tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci
	finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente e-
	spressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazio-
	ne, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore
	frazionario inferiore all'unità.
	In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno
	nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere
	un numero di amministratori, e di componenti dell'organo di
	controllo, proporzionale all'ammontare del capitale da essi
	sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fer-
	mo restando che - ai sensi degli articoli 2542, penultimo com-
	ma, e 2543, comma 3, c.c. - i soci finanziatori non possono
	eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti
	dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è e-
	spresso nell'assemblea speciale dei soci finanziatori, che de-
	ve essere convocata anteriormente all'assemblea generale. Le
	medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei
	liquidatori a seguito dello scioglimento della società.
	I soci finanziatori possono essere nominati amministratori
	della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve
	essere comunque composta da soci cooperatori (eventualmente: o
	da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giu-
	ridiche).
	Art.25) - Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori.
	Le azioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.
	Art.26) - Successione per causa di morte del socio finanziato-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

re.

Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art.27) - Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere - con deliberazione del consiglio di amministrazione - obbligazioni, altri titoli di debito, o strumenti finanziari non partecipativi, liberamente trasferibili e privi di diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, e con i diritti patrimoniali attribuiti ai soci finanziatori dal presente statuto, fermi restando in ogni caso i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

Gli strumenti diversi dalle azioni, emessi a fronte di apporti non imputati al capitale sociale, non attribuiscono la qualità di socio qualunque sia la natura dei diritti patrimoniali agli stessi attribuiti.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

b) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 50,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

d) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve; salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed	
	e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-	
	rativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 29 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto	
	di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bi-	
	lancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnala-	
	te dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in	

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori
nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del
presente statuto;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 30 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI	
	Art. 31 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, qualora sia previsto dalla legge;	
	d) un revisore contabile qualora l'assemblea deliberi la sua nomina.	
	Art. 32 (Assemblea)	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.	
	L'assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 23, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti.	
	c) procede alla nomina degli amministratori;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f) approva i regolamenti interni;	

Statuto aggiornato al 11-05-2018

LE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	semblea si reputa validamente costituita quando siano parteci-	
	pano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministra-	
	tori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nes-	
	suno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 34 (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di	
	seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adu-	
	nanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costitui-	
	ta.	
	Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svol-	
	gersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convoca-	
	zione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di con-	
	vocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le	
	assemblee successive alla seconda.	
	L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il mede-	
	simo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
	Art. 35 (Determinazione dei quorum)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Si considerano presenti i soci che al momento della verifica	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai	
	suoi ausiliari.	
	La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svol-	
	gimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in	
	seconda o ulteriore convocazione.	
	L'assemblea, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazio-	
	ne, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli og-	
	getti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 36 (Diritto di voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	
	in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 25, secon-	
	do comma e non possono esprimere più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in as-	
	semblea generale.	
	Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 37 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed	
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,	
	l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'or-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	dine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le	
	procedure che possono però essere modificate con voto della	
	maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da cia-	
	scuno rappresentato (anche mediante allegato);	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vota-	
	to a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante alle-	
	gato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 38 (Voto per corrispondenza)	
	È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condi-	
	zioni previste dal presente articolo.	
	Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro soci;	
	b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea	

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

	debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispon-	
	denza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corri-	
	spondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei	
	confronti degli amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presen-	
	ti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	
	scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse propo-	
	ste di delibera su cui votare deve essere riportato integral-	
	mente nell'avviso di convocazione;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere	
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei	
	termini necessari per un informato esercizio del diritto di	
	voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	* al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum costitutivo;	
	* al momento della espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	
	servate agli atti sociali;	
	h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere as-	

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano og-

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti
dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta
in volta il numero.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 41 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti

competenze:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505,	
	2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;	
	b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresen-	
	tanza della società;	
	d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del	
	socio.	
	Art. 42 (Presidente del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza succes-	
	siva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente	
	e se ritiene opportuno un vice presidente, ove non vi abbia	
	provveduto l'assemblea.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il con-	
	siglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne	
	coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a	
	tutti i consiglieri.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

Art. 43 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 44 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sinda-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

	cale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione	
	è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 45 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se costituito, determinare la remunerazione dovuta	
	a singoli Amministratori investiti di particolari cariche te-	
	nuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di es-	
	si.	
	Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimbor-	
	so delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Art. 46 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no-	
	minati.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente se nomina-	
	to.	
	Il presidente, previa apposita delibera dell'organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei,	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

CONTROLLI

Art.47) - Collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo, con deliberazione adottata nella relativa assemblea speciale, che deve essere convocata in data anteriore a quella fissata per l'assemblea generale.

Nei casi in cui il controllo contabile sia demandato ad un revisore esterno, e non al collegio sindacale, almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra i professori univer-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

sitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art.48) - Controllo contabile.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un revisore contabile, iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale; in tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Art. 49 (Clausola mediazione-conciliazione)

Ogni controversia da o collegata al presente statuto, nessuna esclusa, dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole da svolgersi nell'ambito di un procedimento di mediazione da attivarsi davanti a un Organismo di Mediazione e Arbitrato iscritto del registro del Ministero della Giustizia, in base al Regolamento di Mediazione di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-05-2018

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

quest'ultimo. La sede della mediazione sarà Pesaro.

Qualora la controversia non sia stata risolta entro il termine di 120 (centoventi) giorni dal deposito dell'istanza di Mediazione, la stessa sarà devoluta alla decisione del Tribunale competente per la sede di Pesaro.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 50 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 51 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

* a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

* al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 52 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività

SOLIDALE E COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale: 01606730784

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-

SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE

LE COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale: 01606730784

inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato Franchino Vito e notaio Emilia Laurito con il sigillo
notarile.